

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

L'ammnistia fiscale cantonale è conforme al diritto federale e costituzionale?

Sul Corriere del Ticino di sabato 8 giugno è stato pubblicato un *articolo* "Amnistia Fiscale: un invito a riflettere" del professor Peter Locher, che ricordiamo oltre ad essere uno dei massimi esperti di diritto fiscale, professore all'Università di Berna è anche perito del nostro Cantone su questioni fiscali.

Il professor Peter Locher nel suo articolo, in allegato all'interrogazione, mette in evidenza diversi aspetti legati all'ammnistia cantonale, in modo particolare quelli di ordine giuridico. Secondo il parere del professore se il cantone Ticino si ostina a rinunciare completamente all'imposta di recupero contravviene al recente diritto federale perché una rinuncia all'imposta di recupero violerebbe chiaramente il principio dell'uguaglianza di trattamento con erosione della morale fiscale. Sempre riprendendo dall'articolo del professor Locher "[...] secondo l'art. 11 della Legge sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID) i Cantoni possono prevedere aliquote speciali per specifiche costellazioni ma questo non vale per l'imposta di recupero al seguito di autodenuncia. Ne consegue che la prevista amnistia fiscale cantonale è problematica dal punto di vista etico e non è conforme al diritto federale e costituzionale. Quando questa legge sarà approvata, ogni cittadino/a potrà ricorrere con successo al Tribunale federale con annullamento della stessa".

Alla luce di questo autorevole parere, ma anche di una perizia giuridica che aveva effettuato il Cantone di Ginevra in merito a una proposta analoga, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. se non ritiene opportuno, onde evitare di portare avanti una proposta che sembra essere non conforme alla Costituzione e al diritto federale, eseguire una perizia giuridica sulla recente proposta di amnistia fiscale;
2. non ritiene, come suggerito dal professor Locher, che il Cantone Ticino potrebbe fare una campagna attiva per far conoscere la possibilità dell'autodenuncia senza pena in vigore dal 1° gennaio 2010 (art. 258 cpv. 3 LT), utilizzando così quanto ci è consentito dal diritto federale per meglio far conoscere questa possibilità e generare così anche in Ticino entrate supplementari sostanziose?

Per il Gruppo socialista
Pelin Kandemir Bordoli e Saverio Lurati
Bang - Cozzaglio - Lepori - Malacrida